



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/06/2017

DELIBERAZIONE N. 2017/C/00035 (PROPOSTA N. 2017/00226)

ARGOMENTO N.679

Oggetto: Società partecipate: definizione indirizzi in materia di spese di funzionamento ex art. 19 D.Lgs 175/2016.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciasette il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 14:40 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Lucia BARTOLI

Fungono da scrutatori i signori Leonardo Bieber, Tommaso Grassi, Maria Federica Giuliani

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Nicola ARMENTANO	Francesca NANNELLI
Angelo BASSI	Silvia NOFERI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Marco COLANGELO	Andrea PUGLIESE
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Alessio ROSSI
Giampiero Maria GALLO	Mario TENERANI
Fabio GIORGETTI	Giacomo TROMBI
Maria Federica GIULIANI	Donella VERDI
Tommaso GRASSI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Mario RAZZANELLI
Jacopo CELLAI	Cristina SCALETTI
Angelo D'AMBRISI	Luca TANI
Massimo FRATINI	Francesco TORSELLI
Cecilia PEZZA	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l'8/9/2016 è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- lo stesso decreto al suo articolo 2, stabilisce che ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che *"il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;
- con deliberazione 416/2014 questo organo aveva proceduto, in ottemperanza alla normativa *pro tempore* vigente, all'emanazione di indirizzi per il contenimento dei costi di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

Dato conto che l'art 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, oltretutto in caso di particolari vincoli contrattuali;

Preso atto che la nuova normativa, superando le disposizioni contenute nell'articolo 18 comma 2 bis, ora riferito alle sole forme giuridiche di aziende speciali ed istituzioni, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale avuto riguardo a quanto contenuto nello stesso decreto all'articolo 25 "Disposizioni transitoria in materia di personale", ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

Visto l'articolo 19 del Testo unico D. Lgs 175/2016 e dato conto che lo stesso prevede al suo comma 6, che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento stabiliti dall'ente di controllo è garantito dalle società con propri provvedimenti da recepire *"ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello"*;

Preso atto che in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che *"Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"*

Atteso che i provvedimenti aziendali di cui ai due paragrafi che precedono e i contratti di secondo livello, ove presenti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni;

Richiamate le disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni per gli Enti sottoposti, come il Comune di Firenze, al patto di stabilità i quali:

- devono assicurare la riduzione della spesa di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale ed in particolare sono tenuti ad assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il

contenimento delle spese di personale che nel 2017 non possono essere superiori alla media delle spese di personale degli anni 2011-2013;

- possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per gli anni 2017 e 2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno di tali anni, ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (1 co 228 e ss della legge 205/2015 come modificato dall'articolo 22 DL 24 aprile 2017 n. 50), salvo norme speciali riferite a profili per i quali sono previsti piani straordinari di assunzioni;
- possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Analogamente per la spesa complessiva di personale relativa ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere fatto riferimento alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art 9 D.L. 78/2010);

Richiamate altresì le disposizioni in materia di contenimento delle spese per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione quale il Comune di Firenze ed in particolare per le spese:

- per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, per le quali il D.L. 78/2010 art 6 dispone il limite massimo nel 20% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- per acquisto, manutenzione noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi nei limiti dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 a tale titolo;
- per attività esclusivamente di formazione per le quali è stabilito il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- per missioni anche all'estero strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, ammesse, salvo casi eccezionali, per un ammontare non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto del Testo Unico e della normativa civilistica, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Firenze i seguenti soggetti partecipati:

Servizi alla Strada- Sas S.p.A. (100% Comune di Firenze),

Società Illuminazione Firenze e Servizi Smart City -SILFI S.p.A. (100% Comune di Firenze),

Ataf S.p.A. (82,18% Comune di Firenze);

Mercafir S.c.p.A. (59,59% Comune di Firenze);

Casa S.p.A. (59% Comune di Firenze);

Alia Servizi Ambientali S.p.A. (58,87% Comune di Firenze)

Firenze Parcheggi S.p.A. (50,51% Comune di Firenze);

Preso atto delle scelte adottate dal Cda di Quadrifoglio S.p.a., oggi Alia S.p.A., che in data 9 marzo 2017 ha concluso la procedura di emissione di strumenti finanziari quotati come attestato con nota trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Comune di Firenze prot. 8525 talché la società risulta estranea all'applicazione delle norme del Dlgs 175/2016 ai sensi del suo articolo 26;

Dato atto che la società Alia S.p.A. in esito alla conclusione delle procedure per l'affidamento da parte dell'Autorità di Ambito Ottimale "Toscana Centro" del servizio di gestione integrata dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica, sarà dunque sottoposta alle verifiche e controlli da parte dell'autorità affidante, oltre che da quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni del Comune di Firenze come stabilito con deliberazione numero CC 65/2016;

Evidenziata per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ai sensi di legge alla definizione di obiettivi inerenti le spese di funzionamento e, nell'ambito di queste, le spese per il personale delle società sopra elencate, ad esclusione di Alia S.p.A.;

Dato conto che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art 2425 del Codice Civile e che in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine **spese di funzionamento** adottato dal Testo unico gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema, e che all'interno di detta categoria sono **spese del personale** quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE;

Specificato di doversi escludere dal conteggio necessario alla verifica degli obiettivi sulle spese di funzionamento gli eventuali canoni da pagarsi a favore dell'Amministrazione Comunale, o di altre amministrazioni, ove presenti in quanto gli stessi scaturiscono già da un confronto con gli Enti proprietari e pertanto sono sottratti all'esclusiva incidenza delle politiche aziendali;

Evidenziato che dalle previsioni di chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2016 delle società in controllo sopra richiamate emergono risultati di equilibrio per tutte le realtà considerate, senza alcuna esclusione e dunque non sono ravvisabili perdite di esercizio;

Dato conto della necessità di contemperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative specifiche di ciascun organismo definendo obiettivi parametrati all'andamento storico dei relativi costi, fatti salvi eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti;

Ritenuto che, per quanto alle **spese di funzionamento**, debba operarsi da parte delle società controllate al fine di garantire che in costanza di servizi affidati/svolti i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale;

Valutato che, nell'ambito dell'aggregato spese di funzionamento debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche amministrazioni, stabilendo a decorrere dall'esercizio 2017, quanto segue:

- per le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, le società controllate devono attenersi per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta numero 13/2017, le cui indicazioni per il personale dirigenziale del Comune sono da estendersi agli amministratori delle società per azioni, salvo il caso in cui la società sia dotata di autonomo regolamento in materia;
- le società controllate devono contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;

Ritenuto di indicare, alle sopra ricordate società controllate dall'Amministrazione comunale in ottemperanza alle previsioni del citato art 19 comma 6 del D.lgs 175/2016 con riferimento alle **spese di personale** il generale principio, di perseguirne il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito più specificamente dettagliato in ordine alle politiche assunzionali e contenimento oneri del personale;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 25 del TUSP *“le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze”* entro i termini previsti dalla normativa;

Atteso che il suddetto articolo art 25 del TUSP al suo comma 4 stabilisce il divieto, fino al 30 giugno 2018, per le società in controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi del personale in esubero di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 19;

Richiamata la deliberazione CC n. 16/2014 “*Legge di stabilità 2014 articolo 1 commi 563 e seguenti - Atto di indirizzo per mobilità personale società partecipate*”, e dato atto che il TUSP stabilisce i termini per la residua applicabilità delle disposizioni di cui all’art 1 commi da 565 a 568 della legge 147/2013 che con lo stesso decreto risultano abrogate;

Dato atto che l’Amministrazione in attuazione della deliberazione CC n 16 sopra richiamata, nel maggio 2016, ha riattivato i tavoli per il confronto e la ricerca di intese fra le società partecipate, finalizzati a realizzare processi di mobilità fra le stesse e che alcune di tali procedure risultano ancora in corso di completamento;

Ritenuto di stabilire quanto segue in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi del personale relativamente alle **politiche assunzionali** da parte delle società controllate dall’Amministrazione comunale:

- procedere alla celere conclusione delle operazioni di mobilità di cui alla legge 147/2013 ancora in essere;
- divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d’esercizio negativi;
- fermo restando quanto ai precedenti capoversi, divieto, ai sensi dell’articolo 25 comma 4 dlgs 175/2016, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018, se non attingendo agli elenchi del personale in esubero di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 25 dlgs 175/2016;
- in subordine ai precedenti alinea, far in ogni caso fronte alle necessità di reintegro/ nuovi apporti di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano delle attività e servizi in affidamento ricorrendo ad assunzioni a tempo indeterminato, per gli anni 2017 e 2018, nella misura corrispondente ad una spesa non superiore al 75% di quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, con possibilità di utilizzo dei residui non utilizzati negli anni precedenti; per il personale adibito ad attività da svolgersi mediante turni di servizio la percentuale delle assunzioni a tempo indeterminato è elevata alla stessa misura delle unità di personale cessate nell’anno precedente al fine di rispettare le disposizioni di legge in materia di turnazione;
- ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- è fatto divieto alle società che hanno usufruito delle procedure di mobilità ai sensi della deliberazione CC 16/2014 in qualità di cedente personale, di ripristinare le posizioni in uscita con nuove assunzioni;

Richiamata la propria deliberazione numero 35/2015 in ordine alla scelta della modalità di gestione del servizio di pubblica illuminazione e affini, con la quale si esprimeva “*indirizzo favorevole, per quanto attiene la necessità di adeguamento della pianta organica del soggetto gestore in house, alle maggiori e diverse attività previste dal citato Piano Aziendale rispetto ai servizi ad oggi forniti dal ramo operativo di S.I.L.FI. S.p.A., sempre nel rispetto del quadro di sostenibilità degli equilibri economici del soggetto stesso e tenendo conto dei possibili efficientamenti organizzativi che potrebbero derivare*” dall’operazione di integrazione con il ramo operativo di Ataf S.p.a.;

Ritenuto dunque, con riferimento alla società Silfi S.p.A., di confermare quanto deliberato in precedenza e dunque la possibilità, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dal D.lgs 175/2016 nel frattempo intervenuto, ed il generale principio di contenimento dei costi di personale, di adeguare l’organico aziendale

in ragione delle competenze scaturenti dai servizi affidati anche tenendo conto degli investimenti in corso di realizzazione;

Ritenuto, per quanto riguarda il contenimento degli **oneri contrattuali** per il personale delle società in argomento, di:

- confermare quanto già indicato con la deliberazione 416/2014 nella parte in cui si indirizza le società a prevedere la eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;
- escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori;
- stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso ed assicurando che la misura massima del valore distribuito sia contenuta nel 50% dell'ammontare del risultato di esercizio di competenza e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell'Assemblea dei soci;

Ritenuto che, in caso di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti ed altri interventi di carattere strategico, quali a titolo esemplificativo la reinternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in appalto a terzi, o altri cambiamenti che modifichino in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto demandato alla Giunta comunale, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione dei limiti, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

Osservato che, al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle Pubbliche Amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto per gli Enti Locali dal Testo Unico, D.lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 (conv. con legge 7 dicembre 2012 n. 213) e peraltro suggerito dal TUSP nell'elencazione degli strumenti di governo societario di cui valutare l'adozione da parte delle società a controllo pubblico;

Atteso che il monitoraggio dell'operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di esercizio rappresenta elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento come stabiliti dall'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di indirizzare le società in controllo ad adottare sistemi di controllo di gestione ex articolo 6 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 175/2016;

Ritenuto infine per agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo di impegnare le stesse alla trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente se richiesto da particolari situazioni;

Osservato che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

Ritenuto di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma e/o comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 8 Regolamento sugli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni approvato con deliberazioni consiliari nn. 126/2004 e 31/2007;

Dato conto che il Comune di Firenze, ancorché socio al 42%, esercita forme di indirizzo e controllo anche verso la società **Linea Comune SpA**, affidataria in house di servizi per l'Amministrazione, congiuntamente alla Città Metropolitana di Firenze (socio anch'essa al 42%) ed agli altri soci, tutti pubblici, riuniti in un apposito organismo di indirizzo e controllo (Comitato Esecutivo di Programma);

Valutato opportuno di comprendere anche la società Linea Comune S.p.A. fra le destinatarie del presente atto di indirizzo fermo restando che, stante la partecipazione paritaria di Comune e Città Metropolitana di Firenze al suo capitale sociale, la definitiva determinazione degli indirizzi sarà quella che scaturirà dal confronto fra i soci in seno al loro organismo parasociale;

Dato conto infine che il Comune di Firenze è socio, oltre che delle società a cui ci si indirizza espressamente con il presente provvedimento, di altre nelle quali la partecipazione totale o di controllo è detenuta, nel loro insieme, da amministrazioni pubbliche locali o soggetti espressione di queste;

Considerato che per queste società vi è l'intendimento dell'Amministrazione comunale di operare perché i soggetti pubblici locali di controllo condividano e definiscano, anche con specifiche decisioni degli organismi parasociali di cui siano eventualmente parti, indirizzi agli amministratori per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle spese di funzionamento e contenimento degli oneri contrattuali e assunzioni di personale;

Ritenuto pertanto di incaricare l'Assessorato alle Partecipate di promuovere o attivare, in particolare nell'ambito dei patti o organismi parasociali di cui il Comune di Firenze detiene la presidenza, i confronti e ricerca dei raccordi per le definizioni degli indirizzi e obiettivi di cui sopra;

Ritenuto di partecipare il presente provvedimento alle società direttamente interessate ed a quelle nei confronti delle quali la partecipazione di controllo è detenuta nel loro insieme, da amministrazioni pubbliche locali o soggetti espressione di queste;

Ritenuto infine di partecipare il presente provvedimento alla Città Metropolitana in ragione della partecipazione paritaria al capitale sociale di Linea Comune S.p.A.;

Visto l'art. 42, D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento per una sua tempestiva applicazione da parte delle società controllate dal Comune di Firenze;

DELIBERA

1. di definire, in ottemperanza all'articolo 19 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente, alle società **Servizi alla Strada- Sas Spa, Società Illuminazione Firenze e Servizi Smart City -SILFI Spa, Ataf Spa, Mercafir Sepa, Casa Spa, Firenze Parcheggi Spa e Linea Comune SpA** (fermo restando per quest'ultima società il necessario confronto fra i soci in seno al loro organismo parasociale);
2. di dare atto che le disposizioni contenute del presente provvedimento costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dall'Ente e principi generali di riferimento per le

politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale delle società controllate dal Comune di Firenze;

3. di indirizzare le società sopra elencate a trasmettere all'Amministrazione Comunale i provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti, ed i contratti di cui al comma 6 dell'articolo 19 del Dlgs 175/2016, entro il termine massimo di 15 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sulla rete civica, in ottemperanza al comma 7 dell'articolo 19 dello stesso decreto;
4. di demandare a successivo atto della Giunta comunale la definizione di disposizioni di maggior dettaglio o revisione dei limiti, in eventuali specifici casi di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti ed altri interventi di carattere strategico, o altri cambiamenti che modificassero in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;
5. di indirizzare le società suddette a dotarsi degli strumenti di programmazione, controllo e monitoraggio di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, anche al fine della rendicontazione periodica all'amministrazione sugli obiettivi di cui ai precedenti punti, da effettuarsi nei tempi e termini definiti nella parte narrativa del presente provvedimento;
6. di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma e/o comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 8 Regolamento sugli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni approvato con deliberazioni consiliari nn. 126/2004 e 31/2007;
7. di incaricare l'Assessorato alle Partecipate di promuovere o attivare, in particolare nell'ambito dei patti o organismi parasociali di cui il Comune di Firenze detiene la presidenza, di confronti e ricerca di raccordi per la definizione degli indirizzi e obiettivi sulle spese di funzionamento delle società la cui partecipazione totale o di controllo è detenuta, nel loro insieme, da più amministrazioni pubbliche locali o soggetti espressione di queste;
8. di incaricare il Servizio Società Partecipate a trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati come meglio indicato in narrativa;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 22/05/2017	Il Dirigente/Direttore Enrico Maria Peruzzi
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 23/05/2017	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	24:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Niccolò Falomi, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Giacomo Trombi, Donella Verdi
contrari	0:	
astenuiti	0:	
non votanti	3:	Silvia Noferi, Mario Tenerani, Arianna Xekalos,

essendo presenti 27 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:
Massimo FRATINI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:
Niccolò FALOMI, Silvia NOFERI, Alessio ROSSI, Mario TENERANI

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	20:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
contrari	0:	
astenuiti	0:	
non votanti	4:	Tommaso Grassi, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,

essendo presenti 24 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 20 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. Controllo	01/06/2017	16/06/2017	13/06/2017	Favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Lucia Bartoli

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.